

Indirizzi per la regolamentazione dell'Apprendistato per la Qualifica e per il Diploma Professionale ai sensi del Regolamento 47/R del 2003 e s.m.i.

Indirizzi per la regolamentazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

SEZIONE 1 – PRINCIPI GENERALI

I presenti indirizzi disciplinano la regolamentazione regionale dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, in attuazione alle disposizioni del D.lgs. 167/2011 e dell'Accordo Stato-Regioni del 15 marzo 2012, sulla base di quanto definito nel Regolamento 47/R del 2003 e s.m.i della Regione Toscana, al fine di ridurre la dispersione scolastica e favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro.

I principi generali della nuova normativa sono i seguenti:

- diritto dell'apprendista ad una adeguata preparazione per l'acquisizione delle competenze di base, trasversali e tecnico professionali comuni e specifiche previste in esito ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), facendo dell'apprendistato un canale equivalente per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale;
- definizione dell'offerta formativa con chiaro riferimento:
 - alle **competenze tecnico professionali comuni** di qualifica professionale nelle aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale definite nell'All. 3 dell'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, recepito con D.I. del 15 giugno 2010;
 - agli **standard minimi formativi delle competenze tecnico professionali** previste dal Repertorio nazionale di cui agli allegati 2 e 3 dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011 e sue modifiche e integrazione;
 - alle **competenze di base** di cui all'allegato 4 dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011;
 - agli **standard del Sistema Regionale delle Competenze** per l'identificazione dei **profili regionali** di riferimento correlati alle figure di cui al Repertorio nazionale sopra citato.
- adozione di modelli didattico-organizzativi che favoriscano l'integrazione lavoro - formazione strutturata, finalizzati all'acquisizione delle competenze non facilmente conseguibili nel solo contesto lavorativo;
- valorizzazione delle competenze pregresse dei giovani al fine di rendere la formazione maggiormente aderente alle esigenze dell'apprendista;
- qualificazione e caratterizzazione del sistema dell'offerta formativa attraverso un'organizzazione strutturata e allo stesso tempo modulare e flessibile di erogazione che preveda l'intervento delle agenzie formative e delle istituzioni scolastiche anche in forma congiunta;
- adozione del Piano Formativo Individuale (PFI) e pianificazione delle attività formative che tenga conto della correlazione fra quanto previsto dagli standard professionali e formativi e il percorso di sviluppo personale dell'Apprendista, valorizzando le competenze in ingresso dello stesso ai fini del riconoscimento dei crediti formativi;
- valorizzazione dell'impresa quale soggetto formativo che, sulla base del Piano formativo Individuale concordato con l'istituzione scolastica e l'agenzia formativa, favorisca la realizzazione del programma formativo al fine del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti;
- interazione tra impresa e agenzia formativa, anche in collegamento con le istituzioni scolastiche, è garantita da concrete forme di interazione tra il tutor didattico, l'esperto di valutazione degli apprendimenti e delle competenze e il tutore o referente aziendale;
- valorizzazione del ruolo delle Parti sociali anche mediante il coinvolgimento degli organismi bilaterali;

- diritto alla certificazione delle competenze acquisite dall'apprendista sia attraverso la formazione strutturata, sia attraverso l'esperienza di lavoro in contesti produttivi allo scopo organizzati.

SEZIONE 2 – SOGGETTI COINVOLTI

2.1. DESTINATARI

I destinatari delle azioni previste dai presenti Indirizzi sono giovani tra i 15 e i 25 anni d'età:

- in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado;
- che frequentano, o hanno frequentato in tutto o in parte, i percorsi di leFP;
- in possesso di una qualifica professionale (per l'acquisizione del Diploma professionale).

2.2. SOGGETTI ATTUATORI

La formazione è affidata, in qualità di soggetti attuatori, alle agenzie formative accreditate sulla base della Dgr n.968 del 2007 e s.m.i, anche in associazione con istituzioni scolastiche e/o con le altre categorie di soggetti che saranno accreditati ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Regolamento n. 47/R del 2003.

All'interno dell'Agenzia formativa deve essere individuato un soggetto responsabile della progettazione didattica del percorso formativo dell'apprendista. Tale soggetto sarà affiancato dal tutor didattico, quale coordinatore e facilitatore del processo formativo e dall'esperto di valutazione degli apprendimenti e delle competenze di cui alla DGR 532/2009 e s.m.i.

Le agenzie formative e gli altri soggetti attuatori coinvolti in ATS sono tenuti a garantire il rispetto degli standard generali indicati nella disciplina regionale e specificatamente:

- nella Legge regionale 32/2002 e s.m.i;
- nel Regolamento 47/R del 8 Agosto 2003 e s.m.i;
- nel presente atto di Indirizzo;
- nell'avviso regionale e/o negli atti di programmazione specifica dell'offerta formativa e di servizi.

La formazione esterna è erogata attraverso:

- corsi di formazione professionale anche in coordinamento con l'offerta formativa di percorsi per il conseguimento della qualifica professionale di Istruzione e Formazione Professionale programmata per i drop out;
- buoni individuali da utilizzare presso agenzie formative accreditate e inserite in specifici cataloghi.

2.3. IMPRESE

Le imprese che assumono giovani con il contratto di apprendistato collaborano con le agenzie formative nell'individuazione delle modalità di realizzazione della formazione e definiscono con l'apprendista gli aspetti di inquadramento contrattuale, in coerenza con quanto stabilito dalla contrattazione collettiva di riferimento e dalla disciplina regionale.

Le imprese garantiscono la presenza di un tutore o referente aziendale in possesso di precise caratteristiche e di competenze minime necessarie per accedere alla formazione pubblica regionale, individuate nella presente delibera, ai sensi del comma 5 dell'art. 48 del Regolamento n. 47/R del 2003 e s.m.i.

I presenti indirizzi definiscono, inoltre, le funzioni del tutor, secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 48

del Regolamento 47/R del 2003 e s.m.i.

Colui che svolge il ruolo di tutor deve:

- possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato;
- svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;
- possedere almeno 3 anni di esperienza lavorativa.

Egli, inoltre, deve essere in possesso delle seguenti competenze:

- a) conoscere il contesto normativo relativo ai dispositivi di alternanza;
- b) comprendere le funzioni del tutore e gli elementi di contrattualistica di settore e/o aziendale in materia di formazione;
- c) gestire l'accoglienza e l'inserimento degli apprendisti in azienda;
- d) gestire le relazioni con i soggetti esterni all'azienda coinvolti nel percorso formativo dell'apprendista;
- e) pianificare e accompagnare i percorsi di apprendimento e socializzazione lavorativa;
- f) valutare i progressi e i risultati dell'apprendimento.

I Soggetti attuatori verificano con l'impresa che il tutor individuato sia in possesso delle competenze sopra declinate e, in caso di un fabbisogno formativo espresso dall'impresa, realizzano interventi formativi necessari per consentirne l'acquisizione nell'ambito delle attività previste nell'offerta formativa di cui alla sezione 4 dei presenti indirizzi.

Il raccordo tra l'impresa e l'agenzia formativa è garantito da concrete forme di interazione del tutore o referente aziendale con il tutor didattico dell'Agenzia formativa, per il coordinamento delle attività previste dal Piano Formativo Individuale dell'apprendista.

In particolare il tutore o referente aziendale svolge una funzione di coordinamento tra l'impresa e l'agenzia formativa e i soggetti che realizzano i percorsi formativi nella definizione degli obiettivi della formazione e per l'individuazione delle modalità di realizzazione della formazione.

L'attività di formazione, interna e esterna all'impresa, si realizza nel rispetto degli standard generali di cui ai paragrafi successivi e agli atti di programmazione specifica.

2.4. MODALITA' OPERATIVE

Gli esperti dell'Agenzia formativa e il tutore o referente aziendale concordano con l'Apprendista il Piano formativo individuale che descrive il percorso formativo del singolo apprendista per tutta la durata del contratto in relazione alla qualifica e al diploma da conseguire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva e dagli Enti Bilaterali .

Il tutor didattico, in raccordo con il tutore o referente aziendale, dovrà garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo dell'apprendista, secondo quanto definito nel Piano Formativo Individuale, attraverso l'utilizzo di modalità di verifica (definite con il supporto dell'esperto di valutazione degli apprendimenti e delle competenze) effettuate in fase intermedia, nell'arco di ciascun anno e a conclusione dell'intero processo.

Le agenzie formative, in collaborazione con gli altri eventuali soggetti coinvolti e con il supporto del tutore o referente aziendale e del tutor didattico, definiscono gli obiettivi della formazione e individuano le modalità di realizzazione della formazione. Le agenzie formative accreditate sono responsabili dell'intero percorso formativo dell'apprendista realizzato sia presso le medesime agenzie sia presso le imprese in collaborazione con queste ultime.

Dovrà essere redatto e aggiornato dal tutor didattico, in collaborazione con il tutore o referente aziendale, il Dossier Individuale dell'Apprendista strutturato sulla base e in coerenza con il modello di Dossier definito per i percorsi triennali di leFP e approvato con Decreto n. 1512 del 16 aprile 2012.

In caso di interruzione del percorso o di non ammissione all'esame finale, l'Agenzia formativa rilascia l'Attestato di competenze intermedia secondo il format definito nell'Accordo Stato – Regioni del 27 Luglio 2011 e può rilasciare altresì la dichiarazione degli apprendimenti ai sensi della DGR 532/2009 e s.m.i.

Il rilascio della qualifica o del diploma professionale avverrà dopo aver sostenuto con esito positivo l'esame per il conseguimento della qualifica o del diploma, secondo le procedure previste a norma della disciplina regionale relativa al Sistema Regionale delle Competenze ai sensi della DGR 532/09 e s.m.i. e in coerenza con i modelli e relative note di compilazione di attestato finale di qualifica e di diploma professionale approvati con l'Accordo del 27 Luglio 2011.

Sia in caso di interruzione dei percorsi che di rilascio finale di attestato di qualifica e di diploma professionale, sarà cura dell'Agenzia formativa il raccordo con il Centro per l'Impiego competente per la registrazione delle attività formative e la trascrizione delle competenze acquisite dall'Apprendista.

SEZIONE 3 - ARTICOLAZIONE E DURATA DEI PERCORSI FORMATIVI PER LA QUALIFICA

La realizzazione dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, assunto in data 15 marzo 2012.

L'articolo 46, comma 2, del regolamento 47/R del 2003 e s.m.i. specifica la durata dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.

Il percorso formativo per il conseguimento della **qualifica professionale** è articolato come segue:

- **Percorsi triennali:** possono accedervi giovani tra 15 e 25 anni in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado;
- **Percorsi biennali e annuali:** rivolto a giovani tra i 15 e i 18 anni inseriti in percorsi di istruzione e formazione professionale o che abbiano frequentato una scuola secondaria di secondo grado.

Il percorso formativo per il conseguimento del **diploma professionale in apprendistato**, invece, si articola, di regola, in un percorso di durata non superiore a quattro anni.

E' inoltre previsto un percorso formativo sperimentale da intendersi come il proseguimento al IV anno dei percorsi triennali di qualifica in apprendistato o in percorsi di leFP attuati in sussidiarietà negli Istituti Professionali di Stato o, per i ragazzi in drop-out, nelle Agenzie Formative. Tale percorso, di durata annuale, è riservato a giovani in possesso di una qualifica professionale coerente con la figura di tecnico, conseguita nel sistema dell'leFP o nell'Apprendistato per la qualifica. Con successivo atto saranno definite le Aree economico professionali e le Figure professionali di Tecnico su cui concentrare la sperimentazione.

I percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale prevedono la frequenza di attività di formazione, interna o esterna all'azienda, strutturata in osservanza agli standard fissati dal presente atto nel rispetto di quanto definito nell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011, recepito con D.l. dell'11 novembre e nel D.lgs. 226/2005, per un monte ore totale di **seicento ore annue per il numero degli anni di durata del percorso formativo previsto dal contratto di apprendistato**.

Per gli apprendisti di età superiore ai 18 anni, si può prevedere una diminuzione del monte ore in relazione al riconoscimento di crediti formativi in ingresso alla luce della coerenza tra le competenze possedute ed il profilo professionale da acquisire. Le modalità di riconoscimento dei crediti per i maggiorenni sono quelle definite nella formazione professionale della Regione Toscana e nel Sistema Regionale delle Competenze ed eventualmente specificate negli atti di programmazione per la costituzione del Catalogo.

La durata della formazione per ciascuna annualità è erogata con le modalità descritte nella tabella successiva.

	Formazione strutturata sulla base degli Indirizzi regionali erogata:		Ulteriore formazione presso l'impresa (ore per annualità)	Totale ore per ciascuna annualità (**)
	Presso le sedi dell'Agenzie formative	Presso l'Impresa (*)		
Percorso formativo	400	200	390	990

(*) Nel caso l'impresa non abbia la possibilità o non intenda realizzare la formazione presso le proprie strutture la formazione può essere realizzata presso le sedi delle Agenzie accreditate o presso sedi di altre imprese i cui apprendisti sono coinvolti nelle attività formative

(**) L'indicazione delle 990 ore annue per i percorsi formativi deriva dall'articolo 17, comma 1 del D.lgs. n. 226 del 2005.

La formazione strutturata sulla base degli Indirizzi stabiliti dalla presente delibera, qualora venga realizzata presso l'impresa in un contesto non formale di acquisizione di competenze - secondo la definizione del glossario della DGR 532/2009 e s.m.i - deve essere prevista in fase di progettazione del PFI, verificabile nei tempi d'esecuzione e misurabile nella durata e negli esiti e non può essere realizzata in contesti informali come definiti nel Glossario sopra menzionato.

La formazione strutturata sulla base degli Indirizzi di cui al presente atto è finalizzata prioritariamente ma non esclusivamente al raggiungimento di competenze di base, professionali comuni e professionali specifiche, che verranno definite dal Soggetto Attuatore con il supporto del tutor didattico e in accordo con il tutore o referente aziendale, in funzione delle competenze in ingresso del giovane e degli standard professionali e formativi nazionali e regionali indicati nei Principi generali del presente atto di indirizzo.

La formazione presso le sedi dell'Agenzia formativa (400 ore) sarà dedicata all'acquisizione delle competenze di base e tecnico professionali comuni mentre la formazione presso l'impresa sarà dedicata prioritariamente per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali specifiche.

Il vincolo del monte ore relativo alla ulteriore formazione presso l'impresa vige, in virtù dell'Accordo quadro del 15 marzo 2012, solo per gli apprendisti che, all'atto dell'assunzione, abbiano un'età compresa tra i 15 e i 18 anni, per i quali sussiste il rispetto dell'orario complessivo obbligatorio delle 990 ore, previsto dall'articolo 17 del D. lgs. n. 226 del 2005.

L'ulteriore formazione presso l'impresa, così come definito dal Regolamento 47/R del 2003 e s.m.i. all'art. 49, è erogata secondo le modalità definite dalla contrattazione collettiva fra le organizzazioni datoriali e sindacali, nel rispetto degli standard generali definiti nei presenti Indirizzi in un quadro coerente con gli Indirizzi per la realizzazione dell'offerta regionale di Istruzione e Formazione Professionale approvato con DGR del 2 aprile 2012, n. 259.

Per gli apprendisti di età superiore ai diciotto anni, invece, le modalità di erogazione dell'ulteriore formazione presso l'impresa, compresa l'indicazione del monte ore, non fanno riferimento ai livelli essenziali dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del Decreto legislativo 226/2005, ma sono stabilite liberamente dalla contrattazione collettiva, nel rispetto del Piano formativo dell'apprendista.

SEZIONE 4 - L'OFFERTA FORMATIVA

Ai fini della costituzione del sistema di offerta formativa pubblica per i giovani assunti con contratto di apprendistato ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 167/2011 e con l'articolo 43 del Regolamento 47/R del 2003 e

s.m.i, con successivo decreto dirigenziale, in coerenza con le indicazioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di affidamento di attività formative, sarà organizzata l'offerta formativa tramite un procedimento ad evidenza pubblica, articolato nelle modalità di seguito descritte.

L'offerta formativa è finalizzata all'acquisizione delle competenze di base, trasversali e tecnico-professionali comuni e può essere finalizzata all'acquisizione delle competenze tecnico professionali specifiche.

Si propongono due diverse ipotesi per le modalità di erogazione dell'offerta formativa:

1. Realizzazione di percorsi a catalogo.

Al fine di esprimere le reali esigenze lavorative territoriali e locali, le Province, su indicazione della Regione, effettuano un'analisi dei fabbisogni formativi del territorio sulla base delle aree economico-professionali di riferimento per le figure leFP, individuando le Aree economiche caratterizzanti e strategiche e le Figure Professionali di riferimento rispetto alle quali indirizzare l'offerta formativa (sia Addetti-Operatori per la qualifica che Tecnici per il diploma). In coerenza con gli esiti emersi dall'analisi dei fabbisogni provinciali, la Regione definisce le caratteristiche del costituendo Catalogo regionale strutturato su base provinciale e attraverso procedura di evidenza pubblica riceve le candidature da parte dei Soggetti attuatori di cui al punto 2.2 del presente atto di Indirizzo.

Sulla base delle aree economico – professionali/ Figure Professionali individuate per ciascuna Provincia, i Soggetti attuatori potranno candidarsi per la realizzazione dei percorsi a catalogo. Per ciascuna Provincia e area economico – professionali/ Figure Professionali individuata nel Catalogo regionale verrà selezionata una sola ATS quale soggetto attuatore, sulla base della qualità del progetto.

I soggetti attuatori dovranno individuare nella proposta progettuale azioni di accompagnamento (promozione del contratto di apprendistato e dell'offerta regionale in raccordo con i Servizi per l'Impiego e gli Enti Bilaterali) e azioni di sostegno alle aziende e agli apprendisti (analisi delle competenze in ingresso e riconoscimento crediti formativi, supporto alla stesura del Piano Formativo Individuale, monitoraggio della realizzazione delle attività formative strutturate e non strutturate in contesto lavorativo, raccordo con il CPI per la compilazione del Libretto Formativo del Cittadino, etc.).

Il procedimento ad evidenza pubblica per la costituzione del catalogo definirà nello specifico, tra l'altro, i requisiti dei soggetti proponenti, le caratteristiche dei progetti formativi, le modalità e i termini di presentazione delle proposte.

Al fine di incentivare l'apprendistato la Regione potrà riconoscere il costo sostenuto dall'impresa per l'attività di tutoraggio svolta dal tutor aziendale, fino ad un numero massimo di 48 ore annue per apprendista, per un costo massimo orario pari a quello definito al punto B.9 lettera e) della Dgr n. 1179 del 19.12.2011 per le attività di tutoring.

2. Integrazione dell'offerta formativa nei percorsi di leFP

La Regione programma, promuove e finanzia interventi provinciali di formazione per i drop-out secondo gli standard definiti in appositi indirizzi regionali (DGR 259 del 2 aprile 2012 per l'anno scolastico e formativo 2012-2013). Tali percorsi rispettano i Livelli Essenziali di Prestazioni fissati dal MIUR (art. 17, comma 1 del D.lgs 226/2005) e gli standard di percorso definiti dal Sistema Regionale delle Competenze ai sensi della DGR 532/2009 e s.m.i..

Gli apprendisti minorenni e maggiorenni assunti in apprendistato per la qualifica potranno, quindi, usufruire di tale offerta ed essere inseriti nei percorsi attraverso una procedura di riconoscimento crediti che garantisca la durata minima - per gli apprendisti minorenni - delle 600 ore annue di formazione strutturata secondo gli Indirizzi regionali e si integri con il percorso di acquisizione delle competenze nell'ambito lavorativo che l'apprendista realizza in coerenza con il proprio Piano Formativo Individuale.

Il percorso dell'Apprendista risponderà ai parametri indicati nella sezione 3 dei presenti Indirizzi.

Gli apprendisti potranno, nelle more della approvazione del catalogo dell'offerta formativa pubblica di cui al punto 1 della sezione 4 del presente indirizzo, essere inseriti nei percorsi di leFP per i soggetti Drop Out programmati dalle Amministrazioni Provinciali/Circondario.

Il costo massimo ammissibile di cui alla delibera 259 della GTR del 2 aprile 2012 potrà, sulla base di adeguate motivazioni e anche ai fini di cui al precedente paragrafo, essere aumentato fino ad un massimo del 15%.

In tal caso i corsi dovranno prevedere una specifica attività finalizzata all'inserimento degli apprendisti.

QUALIFICHE CONSEGUIBILI

Le qualifiche conseguibili con l'Apprendistato di primo livello sono quelle riferibili al Repertorio nazionale di cui agli allegati 2 e 3 dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011 e sue modifiche e integrazione, correlate alle Figure del Repertorio Regionale delle Figure Professionali e al Repertorio dei Profili Professionali della Regione Toscana. Per le Figure nazionali di Operatore tale correlazione è indicata nell'Allegato agli Indirizzi approvati con DGR n. 549/2011.

Con apposito atto di Giunta sarà approvata la correlazione delle Figure nazionali di Tecnico rispetto alle quali verrà attivata l'offerta formativa con gli standard regionali di riferimento.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E SERVIZI FINANZIATI

Le risorse per l'attuazione delle attività sopra indicate derivano dai fondi per l'apprendistato di cui alla legge 144 del 1999 integrate eventualmente da risorse dal PO FSE.

Inoltre, potranno contribuire alla realizzazione dei percorsi in apprendistato anche le attività formative finanziate a valere dei fondi per l'Istruzione e Formazione Professionale in diritto-dovere di cui alla legge 144 del 1999.